

## CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA E L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.R. N. 24/2017.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

### TRA

**Paola Guerzoni** nata a Modena il 31.05.1965 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.32 dell'8/10/2018;

**Bellelli Alberto** nato a Carpi il 3.02.1977 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla D.C. n.101 dell'11/10/2018;

**Enrico Diacci** nato a Carpi il 31.07.1972 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla D.C. n.44 del 9/10/2018;

**Roberto Solomita** nato a Modena il 20.06.1976 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera in esecuzione di quanto previsto dalla D.C. n.53 del 9/10/2018.

### E

**Paola Guerzoni** nata a Modena il 31.05.1965 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine con sede a Carpi in C.so A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n.24 del 10.10.2018.

### PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno approvato lo Statuto dell'Unione Terre d'Argine, costituitasi il 29 maggio 2006:
  - a) Comune di Campogalliano D.C. n.27 del 27/04/2006,
  - b) Comune di Carpi D.C. n.90 del 20/04/2006,
  - c) Comune di Novi di Modena D.C. 18 del 27/04/2006,
  - d) Comune di Soliera D.C. n.28 del 27/04/2006;

- lo Statuto è stato, da ultimo, modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni:
  - a) Comune di Campogalliano n. 14 del 19/03/2014,
  - b) Comune di Carpi n. 30 del 13/03/2014, n. 35 del 27/03/2014 e n. 39 del 3/04/2014,
  - c) Comune di Novi di Modena n. 27 del 13/03/2014,
  - d) Comune di Soliera n. 11 del 11/03/2014,
  - e) Delibera del Consiglio Unione n.24 del 16/04/2014,  
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione E.R. n.141 del 13.05.2014 e in vigore dal 18.05.2014;
- lo Statuto all'articolo 6 prevede che i Comuni possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie a essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;
- tra le suddette materie sono annoverate quelle appartenenti all'area "Territorio ambiente ed Infrastrutture", ambito che comprende le funzioni attinenti alla pianificazione territoriale e ambientale;
- l'art. 55 della LR n. 24/2017 prevede che i Comuni debbano costituire, in forma singola o associata, un'apposita struttura denominata "Ufficio di Piano" (di seguito anche "UP") per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, tra cui "la predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici".
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione tra i Comuni aderenti, ai sensi del d.lgs. 267/2000;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Che forma parte integrante della presente Convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), della Legge Regionale 3/1999 e della Legge Regionale n. 24/2017 ha per oggetto la costituzione di un unico Ufficio di Piano dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (d'ora in avanti denominato "Ufficio di Piano" o anche "UP") all'interno dell'ente Unione, finalizzato allo svolgimento di tutte le funzioni di cui al successivo art. 2.

## **ART. 2 FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PIANO**

1. L'UP esercita tutte le funzioni e svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all'elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione e attuazione. Competono in particolare all'UP la predisposizione del PUG, l'esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica, il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione.
2. In particolare, al momento della sua istituzione, l'Ufficio di Piano ha come primo obiettivo:
  - a) la gestione dell'Accordo Territoriale per la predisposizione e l'approvazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale, ai sensi della l.r. n. 24/2017 - "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", art. 30 e 58;
  - b) la gestione del rapporto di collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena relativo al Protocollo d'Intesa da stipularsi ai sensi dell'art. 77 della l.r. n. 24/2017, finalizzato all'approvazione del suddetto PUG intercomunale;
  - c) il coordinamento del processo di redazione del PUG intercomunale, compresa la gestione della procedura a evidenza pubblica per la selezione del soggetto da incaricare, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, della predisposizione del nuovo strumento urbanistico, il quale lavorerà in raccordo e collaborazione con il menzionato ufficio.
  - d) L'assistenza agli organi amministrativi nella definizione delle scelte urbanistiche;
  - e) la predisposizione degli atti necessari al corretto svolgimento della procedura di formazione del PUG intercomunale e di quella di successiva sua approvazione da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali dei quattro comuni aderenti, comprese l'adozione dei contratti e la gestione finanziaria e tecnica dei provvedimenti amministrativi connessi.
3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, equità, imparzialità e responsabilità.

## **ART. 3 - DELEGA DELLA GESTIONE**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera delegano alla Unione Terre d'Argine la gestione dell'ufficio di Piano, nei limiti disciplinati dal presente atto. La delega ha effetto dalla sottoscrizione della presente convenzione e durata a tempo indeterminato.
2. L'Unione Terre d'Argine accetta la presente delega e si impegna a esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto.
3. L'UP costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni associati.

#### **ART. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DI PIANO**

1. L'Ufficio di Piano ha la propria sede presso gli uffici all'uopo dedicati all'interno delle sedi a disposizione dell'Unione Terre d'Argine.
2. L'UP deve essere dotato nel suo complesso delle competenze previste dalla LR n. 24/2017 per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio e i componenti saranno pertanto scelti nei seguenti campi:
  - pianificatorio,
  - paesaggistico,
  - ambientale,
  - giuridico,
  - economico-finanziario.
3. Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati.
4. Le medesime competenze devono essere già possedute dal personale dei Comuni o dell'Unione che verrà assegnato stabilmente all'UP ovvero da esperti esterni i quali assicurano il proprio apporto collaborativo all'attività dell'UP attraverso modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite con apposito atto di Giunta d'Unione
5. I componenti dell'UP sono individuati dalla Giunta dell'Unione .
6. A norma dell'art. 55, comma 7, della LR n. 24/2017, il rapporto di collaborazione con l'UP costituisce causa di incompatibilità rispetto a ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.  
Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente sia per quello esterno all'ente.
7. Gli ulteriori aspetti organizzativi e di dettaglio verranno definiti con il succitato atto di Giunta.

#### **ART. 5 - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PIANO**

1. La Giunta curerà, come detto, gli aspetti organizzativi del costituendo Ufficio di Piano con apposito atto operativo e ai sensi della DGR n. 1255 del 30/07/2018 dovrà nominare il Responsabile dell'UP, che sarà legato da un rapporto di servizio con l'ente stesso, e il Garante della comunicazione e della partecipazione di ogni procedimento di pianificazione urbanistica (distinto dal ruolo di Responsabile dell'UP e da quello di Responsabile del procedimento) che avrà il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della LR n. 24/2017.

#### **ART. 6 STABILITÀ E CONOSCIBILITÀ DELLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO**

1. Al fine di assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori dell'UP, l'Unione e i Comuni aderenti pubblicano gli elenchi completi dei soggetti che ne fanno parte, con l'indicazione delle competenze assolute da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell'UP è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell'attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell'art. 77 della medesima legge.

2. L'Ufficio di Piano, così costituito, rappresenterà la struttura tecnica deputata a gestire con professionalità ed efficienza l'attività di redazione della nuova pianificazione e le sue fasi successive.

#### **ART. 7 - IMPEGNI DEI COMUNI**

1. Ciascuno dei Comuni impegna la propria struttura interna al fine di assicurare tutti i flussi informativi funzionali alle attività dell'Ufficio di Piano.
2. Preliminarmente all'avvio delle attività di pianificazione ogni Ente dovrà effettuare una ricognizione sul grado quali-quantitativo dei dati posseduti e resi disponibili all'Ufficio di Piano.
3. Gli Enti si impegnano altresì a stanziare le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto come specificato al successivo articolo.

#### **ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI**

1. Le spese complessivamente da sostenere per l'attuazione della presente convenzione sono finanziate nel Bilancio dell'Unione Terre d'Argine. La spesa complessiva è ripartita tra i Comuni aderenti secondo il seguente criterio: il 50% in base all'estensione territoriale di ciascun comune espressa in KM quadrati e 50% in base alla popolazione residente in ciascuno dei comuni al 31 dicembre precedente ciascuna annualità di vigenza della presente convenzione.
2. L'atto organizzativo dell'UP predisposto e approvato dalla Giunta dell'Unione recherà in allegato il piano finanziario dei costi sulla cui base verranno assunti gli impegni contabili necessari e conseguenti.

#### **ART. 9 - RAPPORTI FRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le relazioni e i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.

#### **ART. 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valida a tempo indeterminato .

2 In accordo con l'art. 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

In accordo con l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.

Nei due casi precedenti di recesso o revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha

effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come previsto dall'art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Unione.

3. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante del personale che l'Unione ha eventualmente assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al Comune recedente.

4. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante, qualora di sua proprietà. Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.

5. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.

8. In caso di scioglimento o revoca dell'Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale trasferito è riassegnato al Comune conferente di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del Dlgs n. 165/2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL del 14.09.2000 dopo avere, comunque verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria dotazione organica.

## **ART. 11 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente presso il Foro di Modena.

## **ART. 12 - NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  
**Paola Guerzoni**

IL SINDACO DI CAMPOGALLIANO  
**Paola Guerzoni**

IL SINDACO DI CARPI  
**Alberto Bellelli**

IL SINDACO DI NOVI DI MODENA  
**Enrico Diacci**

IL SINDACO DI SOLIERA  
**Roberto Solomita**

Firmato digitalmente